

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – sentenza 17 marzo 2015 n. 5264 – Pres. Salvago, Rel. Lamorgese – O.L. c. Comune di Turbigo – (riuniti i giudizi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale).

Comune e Provincia – Amministratori – Rimborso delle spese legali – Per giudizi civili, penali od amministrativi relativi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio – Disciplina prevista per i dipendenti degli ee.ll. dall’art. 67 del d.P.R. 15 maggio 1987 n. 268 – Inapplicabilità – Ragioni.

L’art. 67 del d.P.R. 15 maggio 1987 n. 268 (che pone a carico degli enti locali *“anche a tutela dei propri diritti ed interessi”* l’onere delle spese per la difesa dei propri dipendenti nei procedimenti civili, penali od amministrativi *“per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio... a condizione che non sussista conflitto di interessi”*) non si applica agli amministratori degli enti locali. Infatti il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all’espletamento del servizio o comunque all’assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, non compete all’assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra costoro (i quali operano nell’amministrazione pubblica ad altro titolo) e l’ente un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato (1).